



COMUNE DI CEGGIA

Ordinanza n. 2210 del 27-02-2016

Oggetto: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI ED URGENTI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'ATMOSFERA - PROROGA AL 31/03/2016

IL SINDACO

Vista l'ordinanza n. 2187 del 24/12/2015 con la quale il Comune di Ceggia ordinava l'assunzione di provvedimenti temporanei ed urgenti per la prevenzione e la riduzione dei livelli di concentrazione degli inquinanti nell'atmosfera fino al 31/01/2016;

Vista l'informativa di ARPAV datata 02/02/2016 inerente la perdurante criticità legata alle polveri sottili;

Vista l'ordinanza n. 2202 del 06/02/2016 con la quale il Comune di Ceggia ordinava l'assunzione di provvedimenti temporanei ed urgenti per la prevenzione e la riduzione dei livelli di concentrazione degli inquinanti nell'atmosfera fino al 29/02/2016;

Ritenuto, alla luce di quanto emerso nel Tavolo Tecnico Zonale del 26/02/2016, di prorogare la suddetta ordinanza fino al 31 marzo 2016;

Valutati:

il D.M. Sanità 5 Settembre 1994;
gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000.

Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l'introduzione di possibili ed ulteriori misure in presenza di nuove disposizioni regionali e nazionali:

ORDINA

a tutta la cittadinanza, la proroga dell'ordinanza n. 2202 del 06/02/2016 fino al 31 marzo 2016 della quale si ribadiscono i seguenti contenuti:

1. la riduzione delle temperature massime nel riscaldamento domestico e non, come segue:
 - a. 17°C (+ 2°C di tolleranza) per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
 - b. 18°C (+ 2°C di tolleranza) per tutti gli altri edifici;
2. il divieto di combustione (c.d. abbrucciamento) dei materiali vegetali/ramaglie;
3. il divieto di utilizzare caminetti, stufe e qualunque altro apparecchio domestico alimentato a biomassa legnosa (a meno che non siano utilizzati per la cottura di cibi) qualora sia presente nella stessa unità abitativa un impianto termico a combustibile tradizionale o a pompa di calore;
4. l'obbligo di spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate, degli autoveicoli per soste in corrispondenza di passaggi a livello.

INVITA

- a. le Imprese ad effettuare ogni intervento possibile per garantire un'elevata efficienza e manutenzione degli impianti posti a presidio delle fonti inquinanti, in particolare per ridurre le emissioni in atmosfera, sensibilizzando gli operatori ad utilizzare veicoli a ridotto impatto ambientale.
- b. i gestori di esercizi commerciali e di edifici con accesso al pubblico, a chiudere le porte di accesso per evitare dispersioni termiche.
- c. gli Uffici pubblici a ridurre ulteriormente la temperatura ammessa.

ESCLUSIONI

Relativamente al punto 1, secondo quanto previsto dal DPR 74/2013.

AVVERTE

Che il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell'instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche.

SANZIONI

Salvo che il fatto costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25.00 ad € 500.00 da applicarsi con le procedure stabilite dalla L. 689/1981.

MANDA

a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza;

DISPONE

- ✓ Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso.
- ✓ Che il presente provvedimento venga notificato a:
 - Collettività, a mezzo pubblicazione/affissione all'Albo Pretorio;
- ✓ Che il presente provvedimento venga trasmesso a:
 - Comando di Polizia Locale;
 - USL competente per territorio;
 - ARPAV Dipartimento Provinciale;
 - Prefettura;
 - Comando Provinciale dei Carabinieri;
 - Polizia di Stato;
 - Guardia di Finanza;
 - Città metropolitana di Venezia.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 241/1990

Autorità emanante: Comune di Ceggia;

Sindaco di Ceggia;

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti: Secondo Settore;

Responsabile del procedimento: ai sensi dell'articolo 8 della legge 241/1990, si comunica che responsabile del procedimento è l'Arch. Mauro Montagner;

SINDACO
MARIN MIRKO

